

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3487

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAZZARA, BLASI, CAMINITI, CAMPA, CARRARA, CROSETTO,
FONTANA, GARAGNANI, GIUDICE, MAURO, MISURACA,
OSVALDO NAPOLI, NARO, PARODI, TABORELLI, VIALE**

Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta

Presentata il 17 dicembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che la carica di assessore di una giunta comunale o provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.

Qualora il consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, infatti, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Tali disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

La incompatibilità tra la funzione esecutiva di assessore e quella assembleare di consigliere sembra opportuna.

Di fatto, però, è avvenuto spesso che il consigliere che abbia optato per la carica di assessore dopo un certo tempo cessi da tale carica e non possa rientrare in consiglio comunale dato che al posto di consigliere gli è subentrato il primo dei non eletti. In effetti, quindi, può accadere che al consigliere nominato assessore, venendo

meno il rapporto fiduciario con il sindaco o con il presidente della provincia, venga revocata la nomina; in tal modo essendosi dimesso da consigliere, si trova nella condizione di perdere ogni rappresentanza assegnatagli dall'elettorato, che paradossalmente resta trasferita al primo dei non eletti che continuerà ad esercitare un mandato per il quale non era stato scelto dall'elettore.

Può anche accadere che il sostituto decida di cambiare partito, concorrendo possibilmente alla « caduta » della giunta.

Tutto ciò determina fatti incresciosi che si potrebbero evitare prevedendo che il consigliere eventualmente nominato assessore possa accettare la carica, rimanendo sospeso dalla carica di consigliere, carica che potrebbe essere assegnata al primo dei non eletti provvisoriamente (come « supplenza ») e fino a quando chi ha accettato la carica di assessore non cessi, salvo che per dimissioni o rimozione, di far parte della giunta. In tale caso il sostituto diventa titolare della carica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere. Nel periodo di sospensione le funzioni di consigliere sono esercitate in via di supplenza dal candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze. La sospensione cessa nel caso di cessazione dalla carica di assessore, salvo che per dimissioni o per rimozione. Il consigliere supplente cessa dalle funzioni non appena quello nominato assessore è revocato o decade dalla carica. Il consigliere supplente assume definitivamente le funzioni, in caso di morte, di dimissioni, di rimozione del consigliere sostituito, nonché qualora quest'ultimo incorra in una delle cause di decadenza applicabili anche alla carica di consigliere ».

€ 0,26



14PDL0041990